

# COMUNE SAN PIERO PATTI

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 29 del 17.10.2014

## FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti reintroducendo all'art. 14 - comma 8/b) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità:

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento:

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana nr.297 del 04 Giugno 2008;

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi nr.353/2000;

**VISTE** le Leggi Reg. nr.16/96 e nr.14/2006;

**VISTO** il T.U. delle Leggi di P.S., approvato dal R.D. nr.773/1931;

**VISTA** la nota Prefettura nr.0043973 del 18.06.2014;

**VISTO** il D.Lgs.nr. 152/2006 " Norme in materia Ambientale ";

**VISTO** il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014.

**RITENUTO** altresì, dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale.

### ORDINA

1) Fino al 15 **Ottobre** in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi del territorio Comunale:  
**è fatto divieto**

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

2) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verde urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e nelle scarpate ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo d'incendio. Tali condizioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo estivo.

*/ predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre giorni 15 dalla data del presente provvedimento.*

**==>** Al fine di evitare la propagazione di incendi tutti i proprietari e/o conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

•=" Nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 ottobre, per l'anno in corso e nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre per gli anni successivi, a distanza superiore a mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- a) alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- b) alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo nocciolati, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00. L'area circostante al sito ove si intende effettuare le operazioni di distruzione dei suddetti residui dovrà essere arata per un raggio di almeno mt. 10.

- La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumoli. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

•=" Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

•=" E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Fermo restando gli adempimenti previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale, verranno applicate se seguenti sanzioni:

- per la violazioni di cui alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000;

#### DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune e di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Messina, al Comando Provinciale dei VV.FF., all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Commissario del Corpo Forestale di Patti, al Comando Stazione Carabinieri di San Piero Patti ed al Comando di Polizia Municipale di San Piero Patti.
- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di dare esecuzione alla presente Ordinanza.-

Dalla Residenza Municipale, 17 106 2011

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Giacomo TURNARI

IL SINDACO  
Avv. Ornella TROVATO